

ANTONIO LEO TARASCO

(Cultore di diritto processuale amministrativo

presso la II Università di Napoli)

La tutela giurisdizionale nel concorso per avvocato (1)

Anche se la considerazione può apparire scontata, non va dimenticato che l'esercizio di una libera professione presuppone che un soggetto abbia avuto accesso alla categoria, ossia che sia stato posto in condizioni di accedervi. Sicché, esercizio della professione e suo conseguente sviluppo può esservi soltanto nella misura in cui ad un soggetto è consentito parteciparvi in condizioni di parità con altri, attraverso una procedura comparativa che valuti la pluralità dei candidati secondo criteri squisitamente tecnico-meritocratici. E poiché l'accesso alla professione è formalizzato giuridicamente attraverso un concorso di ammissione, ne deriva che il problema delle libere professioni costituisce, nella sua essenza, anche un problema di diritto amministrativo e di tutela dei soggetti che attraverso un concorso intendono entrare a far parte della categoria stessa.

I singoli ordinamenti professionali sono variamente regolati da norme amministrative. Tuttavia, le disposizioni dettate non sempre si armonizzano perfettamente tra loro.

Così se alcuni Ordini professionali richiedono il compimento di un periodo di pratica (si pensi ai giornalisti, ai notai e agli avvocati), altri ammettono i candidati direttamente al concorso abilitativo: ciò avviene prevalentemente nelle professioni scientifiche (agronomi, ad esempio). Inoltre, mentre la quasi totalità delle professioni risulta ad accesso libero, quanto al numero di soggetti che in astratto possono conseguire l'abilitazione stessa (è il caso degli avvocati), altre, invece, pur nell'ambito dello stesso comparto giuridico, prevedono una limitazione delle abilitazioni, ammettendo effettivamente allo svolgimento della professione soltanto un numero predeterminato (si veda il caso della professione notarile, che è essenzialmente un concorso abilitativo); infine, le singole normative dettano disposizioni differenti anche per quanto concerne la cadenza temporale con cui vengono svolti gli esami abilitativi, in ragione di uno o due volte l'anno, a seconda delle professioni.

Anche se non è certamente questa la sede per approfondire la *ratio* delle norme, devo riconoscere, però, che non sempre le singole disposizioni s'ispirano a criteri di ragionevole differenziazione, in relazione alla specificità delle singole professioni, alimentando, piuttosto, disparità di trattamento e confusione.

Per la professione di avvocato, la questione si complica ulteriormente.

Qui possono riscontrarsi, a mio avviso, due differenti problemi, parimenti riconducibili ad un non corretto sistema di "reclutamento", cioè di accesso concorsuale.

Mi riferisco alla mancata predeterminazione, per decenni, di un limite massimo di soggetti da ammettere alla professione.

L'assenza di tale limite, che è, invece, (giustamente ?) esistente per la professione notarile, ha determinato una proliferazione abnorme dei soggetti che svolgono l'attività forense, e perciò stesso un immediocimento della classe dell'avvocatura. Così, lo sproorzionato numero di avvocati rispetto alle reali esigenze del mercato del lavoro costituisce, oggi, uno dei maggiori limiti per quanti desiderano esercitare l'avvocatura con serietà e professionalità. Ciò nel senso che la folla di avvocati stratificatasi nei decenni, costituisce il principale muro che si oppone all'esercizio effettivo della professione da parte dei giovani.

Anche se tardi, va registrato che il legislatore ha cercato di rimediare a tale stato di cose. Pur senza riporre

eccessiva fiducia nelle scelte normative fatte, va ricordato che il 5° comma dell'art. 16, D. lgs. 17 novembre 1997, n. 398 - emanato in attuazione dell'art. 17, comma 95, legge 127/97 - ha fissato il numero dei laureati da ammettere alle Scuole di specializzazione per le professioni legali che provvederanno alla formazione comune di quanti intendono avviarsi alla carriera di avvocati, notai e magistrati. Tali scuole costituiranno il filtro obbligatorio per i professionisti del diritto. L'accesso è determinato "in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno accademico precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola (...)".

Il legislatore ha, così, ancorato il numero di soggetti da ammettere alle Scuole che formeranno i futuri avvocati, notai e magistrati, in relazione alle esigenze del mercato del lavoro, libero o dipendente.

Scelta saggia, pur se in netto ritardo, poiché a mio avviso lo sviluppo delle libere professioni può svolgersi non in senso quantitativo, mediante un accesso incontrollato e indistinto, ma in senso qualitativo, attraverso una selezione culturale dei candidati.

Tuttavia, tale selezione andrebbe anticipata sin dal momento dell'iscrizione nelle Facoltà di Giurisprudenza, dovendosi preferire il numero programmato alla produzione di laureati destinati alla disoccupazione intellettuale [1]. Così, se saranno ammessi alle Scuole di specializzazione, ad esempio, il 30% dei laureati in Giurisprudenza, ciò significa che circa il 70% dei laureati in diritto non potrà, almeno in istanza, pensare di svolgere l'attività di avvocato, dovendosi rivolgere ai pochi altri concorsi banditi.

L'altro problema che investe l'accesso concorsuale alla professione di avvocato riguarda il rapporto tra candidati e commissione esaminatrice. Mi riferisco alla tematica del sindacato delle valutazioni effettuate dalla commissione esaminatrice degli esami di avvocato, e più in generale al problema della verifica del corretto esercizio dei poteri discrezionali che la legge attribuisce alla stessa commissione esaminatrice.

Come è noto, il grado di intangibilità della valutazione della commissione esaminatrice è ampiamente garantito dal principio (nient'affatto scontato e tutto da dimostrare) della insindacabilità delle scelte tecnico-discrezionali della Pubblica amministrazione.

Se questo è un concetto generale valido per tutti i concorsi, abilitativi e non, va detto che, in particolare, per gli esami di avvocato si è formata una solida giurisprudenza che tutela ulteriormente le scelte della commissione, ritenendo che i giudizi di non ammissione dei candidati alla prova orale siano sufficientemente motivati con un mero punteggio numerico.

Secondo tale corrente, la graduazione numerica conterrebbe in sé, implicitamente, la giustificazione logica della valutazione della commissione [2]. Il voto sintetizzerebbe in forma numerica il giudizio e conterrebbe in sé la propria motivazione.

Così, ad esempio, se ad un candidato è stato assegnato il voto insufficiente di 10, ciò significherebbe semplicemente ch'egli ha svolto un tema insufficiente.

Ma ciò si risolve in una petizione di principio, perché al candidato escluso non è dato né di procedere ad una contestazione del merito della valutazione della commissione né di conoscere il perché della sostanziale bocciatura, impostando, così, i motivi del ricorso innanzi al giudice amministrativo. Come può, dunque, il giovane aspirante avvocato, tutelarsi adeguatamente in sede di giurisdizione amministrativa?

Nel complesso, ciò significa che gli eventuali errori di valutazione della commissione esaminatrice impediscono, di fatto, l'accesso all'esercizio della professione forense.

Il problema dell'adeguatezza della motivazione del giudizio di non idoneità nasce da una - a mio avviso, distorta - interpretazione del disposto di cui all'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241 che assoggetta all'obbligo di motivazione tutti i provvedimenti amministrativi, ivi compresi, tra gli altri, quelli concernenti i concorsi pubblici.

Ebbene, nonostante il chiaro disposto della legge generale sul procedimento amministrativo, il Consiglio di Stato ha costantemente sostenuto la sufficienza del solo voto numerico.

Le ragioni addotte da Palazzo Spada a sostegno di tale interpretazione possono riassumersi come segue.

1. La disposizione di cui all'art. 3, legge n. 241/90 che prescrive l'obbligo di motivazione per i provvedimenti relativi ai concorsi pubblici si applicherebbe solo ai concorsi in senso stretto, e non ai concorsi abilitativi, con esclusione, quindi, del concorso per l'abilitazione alla professione di avvocato. A tal riguardo, è facile obiettare che identiche sono le esigenze di garanzia dei candidati sia nei concorsi a numero chiuso che nei concorsi abilitativi che non prevedano un numero massimo di candidati da promuovere: in entrambi, è comune l'esigenza di difendere la propria sfera giuridica da errori valutativi della commissione esaminatrice [3].

2. In secondo luogo, il provvedimento con cui un candidato non viene ammesso alle prove orali ovvero viene dichiarato non idoneo allo svolgimento della professione non costituirebbe un provvedimento amministrativo in senso stretto, ma un *provvedimento-giudizio*, e come tale ad esso non sarebbe applicabile l'art. 3, legge n. 241/90 riferendosi esclusivamente ai provvedimenti con cui la P.A. forma e manifesta una *volontà*.

Al riguardo, mi preme sottolineare che la categoria dei provvedimenti-giudizio non possiede una propria autonomia dogmatica.

Ne è prova il fatto che vi sono disposizioni dettate per i concorsi universitari per ricercatori e docenti, che assoggettano i c.d. provvedimenti-giudizio alle garanzie previste dalla legge n. 241/90, come quelle della conclusione del procedimento amministrativo entro un termine predefinito, mediante un provvedimento espresso e motivato esplicitamente.

Mi riferisco agli articoli 4 e 5, D.P.R. n. 390/98: nell'assoggettare al disposto di cui all'art. 2, comma 2, e all'art. 3 della legge n. 241/90 i provvedimenti-giudizio formati dalle commissioni esaminatrici dei concorsi universitari, il D.P.R. n. 390/98 annovera implicitamente questi tra i comuni provvedimenti amministrativi cui si applicano le disposizioni della legge sul procedimento del 1990 circa l'obbligo di motivazione esplicita e di conclusione del procedimento entro un termine prefissato].

Per questo mi chiedo: perché assoggettare alle garanzie procedurali della legge n. 241/90 i provvedimenti conclusivi dei concorsi universitari e non anche quelli dei concorsi abilitativi per la professione di avvocato, ed in generale per tutti i concorsi pubblici, abilitativi e non?

Mi piace, tuttavia, notare che l'incoerenza dell'interpretazione giurisprudenziale in commento è avvalorata dalle disposizioni contenute nella legge 1° febbraio 2001, recante norme sull'"Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura".

Si tratta della legge che ridefinisce le modalità di svolgimento del concorso in magistratura, prevedendo l'assunzione di avvocati nel ruolo di magistrati di Tribunale. Il requisito di partecipazione prescritto per questi è l'effettivo svolgimento della professione per almeno 5 anni.

Le ragioni dell'apertura della magistratura alla categoria degli avvocati - si legge nella Relazione parlamentare - è determinata dalla "comunanza delle culture", dalla "positività dell'ingresso di esperienze complementari", dalla prospettiva "di facilitare il superamento di contrapposizioni culturali e categoria", nonché dalla progressiva formazione unitaria di avvocati e magistrati che si avrà con l'attivazione delle scuole di specializzazione delle professioni legali di cui al D. lgs. 398/97[4].

Ebbene, l'art. 5 di tale legge introduce nell'Ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) un'art. 125 *quinquies*, che istituisce la figura dei correttori esterni "incaricati della valutazione degli elaborati dei candidati che avranno portato a termine la prova scritta" nel concorso per uditori giudiziari.

In sostanza, i correttori esterni affiancheranno la commissione esaminatrice, mediante un confronto delle rispettive valutazioni, in funzione dell'obiettività del giudizio finale.

E' scritto in tale disposizione che "il correttore esterno restituisce tutti gli elaborati entro trenta giorni, assegnando a ciascuno un punteggio in ventesimi, e formulando per ciascuno un sintetico giudizio" (art. 5, legge 1/2/2001, cit.).

A mio avviso, da tale disposizione si ricava il dato fondamentale che le garanzie della legge n. 241/90 concernenti l'obbligo di motivazione espressa e non un mero punteggio numerico, si applicano anche alle valutazioni compiute da soggetti diversi dai componenti della commissione esaminatrice vera e propria. Perché mai, allora, non motivare obbligatoriamente il provvedimento amministrativo della commissione esaminatrice del concorso per avvocato, se poi tale motivazione viene estesa anche agli atti formati non dalla commissione esaminatrice vera e propria ma da un mero correttore esterno?

Credo che sul punto, la giurisprudenza amministrativa sarà sicuramente chiamata a dare conto

della ingiustificata disparità di trattamento.

3. Altro argomento a sostegno dell'orientamento che reputa sufficiente il mero voto numerico in luogo di una completa motivazione *per verba* è costituito dalla riformulazione del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che obbliga la commissione esaminatrice di ogni concorso pubblico (e quindi anche del concorso abilitativo) a predeterminare i criteri di valutazione degli elaborati scritti. Attualmente, il nuovo art. 12, comma 1, D.P.R. 487/94 statuisce che "le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove". Il concetto di *motivazione* viene sostituito dall'*assegnazione* del voto. Così, si è sostenuto che se la commissione *asigna* il voto, e non lo *motiva* - contrariamente a quanto prima statuito - ciò significa che l'art. 3, l. 241/90 non si applica alla materia concorsuale, né tanto meno a quella degli esami di abilitazione, strutturalmente diversi dai primi.

L'Adunanza generale del Consiglio di Stato ha espresso in sede consultiva parere favorevole allo schema di regolamento recante modifiche all'art. 12, primo comma, del citato D.P.R. n. 487/94. Secondo il Supremo consesso di giustizia amministrativa, tale disposizione è stata opportunamente modificata "nel senso che i criteri di valutazione nei concorsi debbono essere stabiliti al fine di 'assegnare' e non di 'motivare' i punteggi attribuiti ai candidati, essendo la graduazione numerica un modo di differenziare le valutazioni"^[5].

Nonostante tali argomentazioni, tuttavia concordo con il Tar Lombardia n. 135/2000^[6], che ha definito la disposizione in commento "di dubbia legittimità": questa, avendo natura meramente regolamentare, "non pare conforme all'art. 3 legge n. 241 del 1990", e va, dunque, considerata "norma di stretta interpretazione, comportando una restrizione del generale principio di cui all'art. 3 legge n. 241 del 1990", sull'obbligatoria motivazione di ogni provvedimento amministrativo^[7].

Non va, infatti, dimenticato che la legge n. 241/90 "è una legge di garanzia minima (a 'estrema difesa)". Essa "aggiunge e non toglie garanzie"^[8].

Pertanto, essa non può essere letta restrittivamente, e tanto meno da una disposizione di rango inferiore.

Il vuoto di tutela nei concorsi pubblici.

Meditando complessivamente sulle argomentazioni offerte dalla giurisprudenza amministrativa decisamente maggioritaria, mi vengono in mente le parole di Gaetano Locastro ne "Il mistero del diritto". Egli scrive che "...esaltando la trascendenza della norma rispetto al soggetto, si finisce per estraniare l'uomo dall'esperienza giuridica, per concepirlo non come protagonista della vita giuridica, ma come semplice assoggettato al diritto e si finisce altresì per ridurre conoscenza ed interpretazione giuridica a strumenti non di elaborazione creativa della giuridicità ma di applicazione esecutiva della legge".

Tale affermazione è tanto più vera se si pensa che al di là della correttezza o meno delle singole argomentazioni giuridiche addotte, la corrente giurisprudenziale in commento va incontro ad una censura difficilmente superabile: il *deficit* di tutela giurisdizionale che ne deriva per i candidati aspiranti avvocati.

Se il provvedimento di una commissione esaminatrice è sufficientemente motivato con un punteggio numerico, e se l'attività tecnico-discrezionale della P.A. è insindacabile nel merito^[9], quale effettiva difesa può essere esercitata dal candidato in presenza di una valutazione negativa della commissione esaminatrice? Nonostante le recenti riforme in tema di accesso alla professione di avvocato attraverso le Scuole di specializzazione e, per converso, in tema di accesso alla magistratura da parte degli avvocati, la tutela offerta al candidato-aspirante avvocato si riduce "al solo riscontro di profili estrinseci e formali"^[10], che mai consentono di censurare pienamente gli errori della commissione esaminatrice.

I problemi si complicano agli esami orali. Infatti, se in sede di valutazione delle prove scritte può sempre soccorrere il riferimento certo all'elaborato scritto, in sede di valutazione delle prove orali le garanzie in favore dei candidati si azzerano completamente.

In questa sede, caduto il *muro* dell'anonimato e attraverso il provvedimento espresso in forma meramente numerica, la Pubblica amministrazione può celare errori, scorrettezze e, talvolta, veri e propri abusi. Con grave lesione del diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost.) e del principio della trasparenza amministrativa (art. 97 Cost.).

della ingiustificata disparità di trattamento.

3. Altro argomento a sostegno dell'orientamento che reputa sufficiente il mero voto numerico in luogo di una completa motivazione *per verba* è costituito dalla riformulazione del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che obbliga la commissione esaminatrice di ogni concorso pubblico (e quindi anche del concorso abilitativo) a predeterminare i criteri di valutazione degli elaborati scritti. Attualmente, il nuovo art. 12, comma 1, D.P.R. 487/94 statuisce che "le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove". Il concetto di *motivazione* viene sostituito dall'*assegnazione* del voto. Così, si è sostenuto che se la commissione *asigna* il voto, e non lo *motiva* - contrariamente a quanto prima statuito - ciò significa che l'art. 3, l. 241/90 non si applica alla materia concorsuale, né tanto meno a quella degli esami di abilitazione, strutturalmente diversi dai primi.

L'Adunanza generale del Consiglio di Stato ha espresso in sede consultiva parere favorevole allo schema di regolamento recante modifiche all'art. 12, primo comma, del citato D.P.R. n. 487/94. Secondo il Supremo consesso di giustizia amministrativa, tale disposizione è stata opportunamente modificata "nel senso che i criteri di valutazione nei concorsi debbono essere stabiliti al fine di 'assegnare' e non di 'motivare' i punteggi attribuiti ai candidati, essendo la graduazione numerica un modo di differenziare le valutazioni"[5].

Nonostante tali argomentazioni, tuttavia concordo con il Tar Lombardia n. 135/2000[6], che ha definito la disposizione in commento "di dubbia legittimità": questa, avendo natura meramente regolamentare, "non pare conforme all'art. 3 legge n. 241 del 1990", e va, dunque, considerata "norma di stretta interpretazione, comportando una restrizione del generale principio di cui all'art. 3 legge n. 241 del 1990", sull'obbligatoria motivazione di ogni provvedimento amministrativo[7].

Non va, infatti, dimenticato che la legge n. 241/90 "è una legge di garanzia minima (a 'estrema difesa)". Essa "aggiunge e non toglie garanzie"[8].

Pertanto, essa non può essere letta restrittivamente, e tanto meno da una disposizione di rango inferiore.

Il vuoto di tutela nei concorsi pubblici.

Meditando complessivamente sulle argomentazioni offerte dalla giurisprudenza amministrativa decisamente maggioritaria, mi vengono in mente le parole di Gaetano Locastro ne "Il mistero del diritto". Egli scrive che "...esaltando la trascendenza della norma rispetto al soggetto, si finisce per estraniare l'uomo dall'esperienza giuridica, per concepirlo non come protagonista della vita giuridica, ma come semplice assoggettato al diritto e si finisce altresì per ridurre conoscenza ed interpretazione giuridica a strumenti non di elaborazione creativa della giuridicità ma di applicazione esecutiva della legge".

Tale affermazione è tanto più vera se si pensa che al di là della correttezza o meno delle singole argomentazioni giuridiche addotte, la corrente giurisprudenziale in commento va incontro ad una censura difficilmente superabile: il *deficit* di tutela giurisdizionale che ne deriva per i candidati aspiranti avvocati.

Se il provvedimento di una commissione esaminatrice è sufficientemente motivato con un punteggio numerico, e se l'attività tecnico-discrezionale della P.A. è insindacabile nel merito [9], quale effettiva difesa può essere esercitata dal candidato in presenza di una valutazione negativa della commissione esaminatrice? Nonostante le recenti riforme in tema di accesso alla professione di avvocato attraverso le Scuole di specializzazione e, per converso, in tema di accesso alla magistratura da parte degli avvocati, la tutela offerta al candidato-aspirante avvocato si riduce "al solo riscontro di profili estrinseci e formali" [10], che mai consentono di censurare pienamente gli errori della commissione esaminatrice.

I problemi si complicano agli esami orali. Infatti, se in sede di valutazione delle prove scritte può sempre soccorrere il riferimento certo all'elaborato scritto, in sede di valutazione delle prove orali le garanzie in favore dei candidati si azzerano completamente.

In questa sede, caduto il *muro* dell'anonimato e attraverso il provvedimento espresso in forma meramente numerica, la Pubblica amministrazione può celare errori, scorrettezze e, talvolta, veri e propri abusi. Con grave lesione del diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost.) e del principio della trasparenza amministrativa (art. 97 Cost.).

Così, la commissione esaminatrice - libera nel valutare *prima*, certa di non poter essere sindacata *dopo*, confidando sull'insufficienza di prove producibili dal candidato escluso - rimane arbitra del destino dei candidati.

Per questa ragione, credo che sia opportuno che le prove orali dei concorsi siano verbalizzate attraverso un resoconto stenodattilografico ovvero attraverso una videoregistrazione che renda conto della prova così come essa è stata effettivamente sostenuta dal candidato.

Tuttavia, in assenza di una presa di posizione da parte della Corte costituzionale [11], l'orientamento del Consiglio di Stato diviene - di fatto - inattaccabile, e con esso il provvedimento di non ammissione della commissione esaminatrice del concorso, abilitativo e non.

In attesa di un improbabile *revirement* della giurisprudenza, resta il vuoto di tutela che penalizza la materia dei concorsi per la professione di avvocato, nonostante gli sforzi di ammodernamento in senso europeo espressi attraverso le recenti riforme legislative.

[*] Intervento, con aggiunta di note, al Convegno su "Lo sviluppo delle libere professioni tra vecchia e nuova legislazione", tenutosi a Napoli, Istituto Pontano, il 19 febbraio 2001.

[1] Cfr. A.L. TARASCO, *Il concorso in magistratura del 2000*. Prefazione alla raccolta dei 7201 quiz ufficiali di diritto civile per il concorso per uditore giudiziario, Napoli, 2001, 5 e ss.

[2] V. Consiglio di Stato, 20 settembre 2000, nn. 4715 e 4689, che contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cost. n. 466/2000, giudicano "consolidato" l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui "anche dopo l'entrata in vigore della Legge n. 241 del 1990 (...), l'onere della motivazione dei giudizi inerenti le prove scritte ed orali di un concorso o di un esame è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio alfanumerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione che è priva di valenza schiettamente provvedimentoale".

Negli stessi termini si è espresso Consiglio di Stato, sez. IV, 13 maggio 1998, n. 812, in *Consiglio di Stato*, 1998, 785; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 ottobre 1993, n. 727, in *Foro amm.*, 1993, 2120; Consiglio di Stato, sez. V, 19 settembre 1995, n. 1323, in *Foro amm.*, 1995, 1887; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 maggio 1996, n. 747, in *Foro amm.*, 1996, 1609; Consiglio di Stato 31 maggio 1995, in *Consiglio di Stato*, 1995, I, 942; Consiglio di Stato, sez. IV, 27 settembre 1994, n. 739 in *Consiglio di Stato*, 1994, 1206.

[3] A.L. TARASCO, *L'obbligo di motivazione nei concorsi per le professioni legali: il caso "avvocati" e "notai"*, in *Corriere Giur.*, 2000, fasc. 8, 1091.

[4] Non vanno, tuttavia, sottaciuti i timori che al concorso in magistratura ordinaria riservato agli avvocati nella misura del 10% dei posti messi a concorso partecipino soprattutto avvocati che abbiano conseguito un risultato professionale non particolarmente brillante!

[5] Consiglio di Stato, Adunanza generale, 9 novembre 1995, n. 120, in *Consiglio di Stato*, 1995, 2026.

[6] Tar Lombardia, sez. III, 28 aprile 2000, n. 135 in *Corriere giur.*, 2000, fasc. 8, 1082 e ss., con nota di A.L. TARASCO, *L'obbligo di motivazione nei concorsi per le professioni legali*, cit; identica è pure la questione affrontata da Tar Lombardia, sez. III, 29 dicembre 1999, n. 110 in *Foro it.*, 2000, fasc. 2, III, 92 e ss., con nota di A. CORPACI, *Dati e considerazioni sull'esame di abilitazione alla professione di avvocato. Appunti di un commissario*. Per una disanima del problema, cfr. A. BENIGNI, *Obbligo di motivazione e pubblici esami: la parola passa alla Corte costituzionale*, in www.giust.it, n. 5/2000.

[7] Tar Lombardia, Milano, sez. III, 30 giugno 1998 n. 1521 (est. Arzillo), in *I Tar*, I, 1998, 3047.

[8] G. MORBIDELLI, in AA.VV., *Diritto amministrativo*, Bologna, 1993, 1036.

[9] Sulla progressiva erosione degli spazi discrezionali della P.A., con particolare riferimento alla risarcibilità

Così, la commissione esaminatrice - libera nel valutare *prima*, certa di non poter essere sindacata *dopo*, confidando sull'insufficienza di prove producibili dal candidato escluso - rimane arbitra del destino dei candidati.

Per questa ragione, credo che sia opportuno che le prove orali dei concorsi siano verbalizzate attraverso un resoconto stenodattilografico ovvero attraverso una videoregistrazione che renda conto della prova così come essa è stata effettivamente sostenuta dal candidato.

Tuttavia, in assenza di una presa di posizione da parte della Corte costituzionale [11], l'orientamento del Consiglio di Stato diviene - di fatto - inattaccabile, e con esso il provvedimento di non ammissione della commissione esaminatrice del concorso, abilitativo e non.

In attesa di un improbabile *revirement* della giurisprudenza, resta il vuoto di tutela che penalizza la materia dei concorsi per la professione di avvocato, nonostante gli sforzi di ammodernamento in senso europeo espressi attraverso le recenti riforme legislative.

[*] Intervento, con aggiunta di note, al Convegno su "Lo sviluppo delle libere professioni tra vecchia e nuova legislazione", tenutosi a Napoli, Istituto Pontano, il 19 febbraio 2001.

[1] Cfr. A.L. TARASCO, *Il concorso in magistratura del 2000*. Prefazione alla raccolta dei 7201 quiz ufficiali di diritto civile per il concorso per uditore giudiziario, Napoli, 2001, 5 e ss.

[2] V. Consiglio di Stato, 20 settembre 2000, nn. 4715 e 4689, che contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cost. n. 466/2000, giudicano "consolidato" l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui "anche dopo l'entrata in vigore della Legge n. 241 del 1990 (...), l'onere della motivazione dei giudizi inerenti le prove scritte ed orali di un concorso o di un esame è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio alfanumerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione che è priva di valenza schiettamente provvedimentoale".

Negli stessi termini si è espresso Consiglio di Stato, sez. IV, 13 maggio 1998, n. 812, in *Consiglio di Stato*, 1998, 785; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 ottobre 1993, n. 727, in *Foro amm.*, 1993, 2120; Consiglio di Stato, sez. V, 19 settembre 1995, n. 1323, in *Foro amm.*, 1995, 1887; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 maggio 1996, n. 747, in *Foro amm.*, 1996, 1609; Consiglio di Stato 31 maggio 1995, in *Consiglio di Stato*, 1995, I, 942; Consiglio di Stato, sez. IV, 27 settembre 1994, n. 739 in *Consiglio di Stato*, 1994, 1206.

[3] A.L. TARASCO, *L'obbligo di motivazione nei concorsi per le professioni legali: il caso "avvocati" e "notai"*, in *Corriere Giur.*, 2000, fasc. 8, 1091.

[4] Non vanno, tuttavia, sottaciuti i timori che al concorso in magistratura ordinaria riservato agli avvocati nella misura del 10% dei posti messi a concorso partecipino soprattutto avvocati che abbiano conseguito un risultato professionale non particolarmente brillante!

[5] Consiglio di Stato, Adunanza generale, 9 novembre 1995, n. 120, in *Consiglio di Stato*, 1995, 2026.

[6] Tar Lombardia, sez. III, 28 aprile 2000, n. 135 in *Corriere giur.*, 2000, fasc. 8, 1082 e ss., con nota di A.L. TARASCO, *L'obbligo di motivazione nei concorsi per le professioni legali*, cit; identica è pure la questione affrontata da Tar Lombardia, sez. III, 29 dicembre 1999, n. 110 in *Foro it.*, 2000, fasc. 2, III, 92 e ss., con nota di A. CORPAČI, *Dati e considerazioni sull'esame di abilitazione alla professione di avvocato. Appunti di un commissario*. Per una disanima del problema, cfr. A. BENIGNI, *Obbligo di motivazione e pubblici esami: la parola passa alla Corte costituzionale*, in www.giust.it, n. 5/2000.

[7] Tar Lombardia, Milano, sez. III, 30 giugno 1998 n. 1521 (est. Arzillo), in *I Tar*, I, 1998, 3047.

[8] G. MORBIDELLI, in AA.VV., *Diritto amministrativo*, Bologna, 1993, 1036.

[9] Sulla progressiva erosione degli spazi discrezionali della P.A., con particolare riferimento alla risarcibilità

degli interessi legittimi lesi, sia consentito rinviare a A.L. TARASCO, *Risarcibilità degli interessi legittimi e giudizio di ottemperanza*, in R. Ventre, (a cura di), *Riflessioni sul nuovo processo amministrativo*, Milano, in corso di pubblicazione.

[10] Tar Lombardia n. 135/2000, cit., 1084.

[11] Sul punto, v. l'ordinanza di manifesta inammissibilità di C. cost. 3 novembre 2000, n. 466 in *Corriere giur.*, 2000, fasc. 12, con nota di A.L. TARASCO, *Diritto vivente e obbligo di motivazione nei concorsi pubblici: la Corte costituzionale "si astiene"*.

Giù alla prima pagina